

**Spett.le Commissione  
Circoscrizione Elettorale  
Del Comune di Trapani**

**Assessorato Enti Locali  
Servizi Elettorali**

Il sig. SAVONA PIETRO, nato a Trapani il 08\03\1958, residente in Xitta (TP) via Domenico Cortopassi 19, in qualità di Candidato Sindaco ammesso al ballottaggio, rassegna, in merito alle conseguenze dell'esclusione del Candidato Girolamo Fazio, quanto segue.

Come è noto L.R. 26/08/1992, n° 7 e, segnatamente, nel suo art. 9, nel disciplinare il *secondo turno di votazione*, così dispone:

- comma 2:

*Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.*

- comma 3:

*Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.*

- comma 4:

*Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.*

- comma 4-bis:

*Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. **Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare.***

Or bene nel caso che ne occupa il candidato sindaco Girolamo Fazio ha violato il predetto comma 4 bis, pertanto dovrà essere escluso dalla competizione elettorale.

Stante ciò è necessario esaminare le conseguenze della suddetta esclusione.

L'art. 9, al suo 9 ed ultimo comma, dispone:

**Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali.** Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

Pertanto, se l'esclusione di cui parla il citato comma 4-bis dovesse rientrare in ogni altra causa di permanenza, al secondo turno, di una sola valida candidatura, ne deriverebbe che per la valida elezione dell'unico candidato ammesso occorrerebbe soddisfare le due predette condizioni (partecipazione alla consultazione della maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali e ottenere il voto di almeno il 25 degli stessi iscritti).

In buona sostanza - anche per fare un esempio concreto - se un comune conta 60.023 elettori, è necessario che 30.012 elettori vadano a votare e che il candidato riporti almeno 15.006 voti.

Tale soluzione non è convincente, per due ragioni.

La prima, attiene alla *ratio* che ispira la legislazione in materia elettorale, la quale, com'è noto, è volta a consentire ai cittadini/elettori di scegliersi da chi vogliono essere amministrati e/o governati (in tal senso vedere art. 72 D.lgs 267\2000 che non prevede alcun quorum di validità per il secondo turno).

Per cui, già in radice, dovrebbe ritenersi che siffatta scelta non è soggetta a subire limitazioni non espressamente previste dalla legge.

Di conseguenza, qualora una limitazione non sia stata puntualmente stabilita dalla norma, anche quella indirettamente prevista dovrebbe essere ritenuta non tale, sì da consentire la massima esplicazione della volontà popolare.

Sicché, posto che per l'esclusione di cui parla il citato art. 4-bis non è espressamente stabilito quali siano gli effetti, dovrebbe ritenersi, nel rispetto della volontà già espressa al primo turno dal corpo elettorale ed in stretta analogia con quanto stabilito per l'ipotesi di rinuncia dal comma 4 del succitato art. 9 - **cui il comma 4-bis si collega intimamente, logicamente e razionalmente** - che **anche nel caso di esclusione del candidato per mancato completamento dell'elenco degli assessori debba trovare applicazione il citato comma 4**, secondo cui *il venir meno, per rinuncia della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.*

In sostanza, nel caso di esclusione per mancata osservanza dell'obbligo previsto dal citato comma 4-bis, non si applica la disciplina generale (art. 40 cit.) secondo la quale, in caso di ammissione alla competizione elettorale di una sola lista, per la validità della elezione occorre che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e che il numero dei votanti stessi non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Sicché, la disposizione di cui al citato art. 9, comma 9, L.R. n° 7/1992 - che, nella sostanza, ripete il menzionato art. 40 - non trova applicazione né nel caso rinuncia né in quello di esclusione di cui al comma 4-bis.

Ciò, per l'evidente ragione che l'esclusione in parola è stata assimilata dal legislatore alla rinuncia alla candidatura; per cui l'esclusione stessa non rientra tra le altre cause di cui parla il comma 9 dell'art. 9 citato.

Quello che potrebbe apparire incerto, ma che in realtà non lo è, si potrebbe imputare ad un difetto di coordinamento, derivante dal susseguirsi delle modifiche apportate allo stesso art. 9, il cui comma 9 varrebbe a disciplinare, ripetendone il contenuto, la stessa fattispecie regolata dal succitato art. 40 del D.P.Reg. n° 3/1960 - quindi la votazione al primo turno elettorale - senza incidere, invece, sul secondo turno.

Peraltro l'applicazione della sopra richiamata norma, alla luce della novella introdotta con la legge L.R. n. 17 del 2016, che prevede la possibilità per un candidato sindaco di venire eletto con il 40% dei voti, può condurre a risultati che appaiono aberranti, incoerenti e in evidente conflitto.

Infatti al Comune di Trapani, stante i 33.235 voti validi espressi, un candidato avrebbe potuto essere eletto 13.294 voti. Invece con l'eventuale applicazione del menzionato art. 9 comma 9 si richiederebbe per la medesima elezione, non solo la partecipazione di oltre 30.000 elettori, ma anche un consenso in capo al restante candidato Sindaco di poco più di 15.000 mila voti, con evidente effetto distorsivo della volontà espressa dal legislatore.

La seconda ragione, che porta alle medesime conclusioni, è da ricollegarsi alla analoga disposizione dettata dall'art. 72 del D. Lgs. n° 267/2000 e valida per le elezioni nei comuni non siciliani, quindi nel resto d'Italia.

Detta norma, nel disciplinare l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dopo aver previsto, al suo comma 5, che, *Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti*, al suo comma 6 stabilisce che, **in caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella**

*graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento".*

Dunque, la normativa nazionale, a differenza di quella della regione siciliana - **la quale, peraltro, anche con le più recenti riforme (L.R. n° 17/2016), tende a conformarsi a quella nazionale** - mira, nel rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale al primo turno, a far salve le operazioni di voto, consentendo, nei casi - come quello in esame - non solo l'ammissione al ballottaggio del candidato che segue nella graduatoria, ma addirittura anche il differimento del ballottaggio stesso.

La differente previsione tra le norme sopra riportate, in tema di ballottaggio, non trova alcuna ragionevole giustificazione, se non del difetto di coordinamento normativo già più sopra cennato.

Sicché, dovendosi le norme interpretare secondo logica, ovverosia in senso costituzionalmente orientato, deve ritenersi che, quanto al caso esaminato, la soluzione più conforme a diritto, sulla scorta di quanto anzidetto, sembra essere la seguente:

in base al combinato disposto di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 9 della L.R. n° 7/1992, anche nell'ipotesi prevista dal comma 4-bis non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.Reg. n° 3/1960 e, conseguentemente, neppure quelle di cui al comma 9 dello stesso art. 9; per cui, qualora al ballottaggio, per rinuncia alla candidatura oltre i termini di cui al comma 3 del medesimo art. 9 - ipotesi questa strettamente connessa ed assimilabile a quella della esclusione ex art. 4-bis - partecipi un solo candidato a sindaco, **l'elezione prescinde dal doppio quorum previsto dal citato art. 40 e dal comma 9 del menzionato art. 9.**

In subordine, parificandosi l'esclusione di cui al comma 4-bis alla rinuncia intervenuta successivamente (comma 3 sopra riportato), dovrebbe ritenersi che al ballottaggio subentri il candidato che abbia ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti.

Tali soluzioni avrebbero, tra l'altro, il pregio di evitare dal porre nel nulla la competizione già svolta al primo turno e, nel contempo, assicurare il governo dell'ente locale da parte di organi legittimamente eletti.

**Del resto, se così non fosse, si consentirebbe una evidente quanto inammissibile interferenza sulla volontà popolare e sul legittimo e regolare svolgimento della competizione elettorale.**

**Infatti, si legittimerebbe che uno dei candidati ammessi al ballottaggio possa anteporre, di fatto e sfruttando l'incertezza e lo scarso**

coordinamento delle norme, la propria volontà a quella dell'intero corpo elettorale ed anche del legislatore, annullando, con il proprio inusuale comportamento, non solo il risultato del primo turno, ma vanificando, altresì, ancora prima del suo espletamento, l'esito del secondo turno, in relazione al quale, per come è ormai noto, la percentuale dei votanti si assottiglia a tal punto da rendere facilmente prevedibile il non superamento del *quorum* della metà più uno degli aventi diritto al voto.

**In definitiva, si consentirebbe ad un singolo soggetto di alterare, a suo piacimento ed insindacabile convincimento, la competizione elettorale.**

Pertanto, in ragione di quanto sopra, si invita sin d'ora di convalidare l'esito del secondo turno e di proclamare eletto all'esito del secondo turno elettorale lo scrivente candidato, ovvero ed in subordine di indire il turno di ballottaggio con il candidato giunto terzo al primo turno, ovvero in caso di sua rinuncia con i seguenti in ordine di voti.

Su tutto quanto rassegnato, in caso di dubbi interpretativi e/o applicativi si invita in via di urgenza al fine di tutelare il buo andamento delle operazioni elettorali alla richiesta di nota interpretativa all'Assessorato Regionale Enti Locali.

In fede.

Trapani, 17.06.2017.

Pietro Savona